



<b>Direttive della CAV PP</b>	<b>D – 03/2014</b>	italiano
<b>Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo</b>		

Edizione del: 1° luglio 2014  
Ultima modifica: 22 agosto 2016

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Campo d'applicazione</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Requisiti minimi</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>4</b>

*La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettere a e f della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:*

## 1 Scopo

Le presenti direttive elevano al rango di standard minimo alcune direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP). Il campo d'applicazione di queste ultime viene quindi esteso dai soli membri della CSEP a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati.

Le direttive tecniche, elaborate dalla CSEP su singoli temi specifici, concretizzano e completano le disposizioni legali vigenti sui compiti dei periti in materia di previdenza professionale.

## 2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano a tutti i periti in materia di previdenza professionale abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera e LPP.

## 3 Requisiti minimi

Per tutte le attività dei periti in materia di previdenza professionale sono applicabili le seguenti direttive tecniche della CSEP<sup>1</sup>:

- Direttive tecniche 1 (calcolo del grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 nel sistema della capitalizzazione integrale; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 2 (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici; versione del 24 aprile 2014)
- Direttive tecniche 5 (requisiti minimi per la verifica dell'istituto di previdenza secondo l'art. 52e cpv. 1 LPP; versione del 21 aprile 2016)

Oltre a rispettare i requisiti minimi stabiliti nelle Direttive tecniche 5, il risultato della verifica e la valutazione del perito (punto 4.4 delle Direttive tecniche 5) devono presentare la struttura seguente:

1. risultato della verifica concernente la sicurezza finanziaria;
  2. capacità di risanamento;
  3. risultato della verifica concernente le disposizioni attuariali regolamentari:  
il perito indica se le disposizioni regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono state modificate dall'ultima perizia effettuata;
  4. risultato della verifica concernente il finanziamento corrente;
  5. prospettive:  
andamento dell'istituto di previdenza atteso nel medio periodo.
- Direttive tecniche 6 (copertura insufficiente/misure di risanamento; versione del 24 aprile 2014).

---

<sup>1</sup> V. <http://www.skpe.ch/fr/sujets/directives-techniques.html> (le direttive tecniche sono disponibili solo in francese e in tedesco).

## **4 Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 31 dicembre 2016.

22 agosto 2016

**Commissione di alta vigilanza della  
previdenza professionale CAV PP**

Il presidente: Pierre Triponez

Il direttore: Manfred Hüsler